

**DECRETO LEGGE**

**Decreto 23 ottobre 1996, n. 542  
(Gazz. Uff., 23 ottobre, n. 249).**

**Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in  
campo economico e sociale.**

**(in Gazz. Uff., 23 dicembre 1996, n. 300).  
Decreto convertito in l. 23 dicembre 1996, n. 649**

( omissis )

Art. 1-bis.

Interventi nel settore della pubblica istruzione.

1. Per quanto concerne gli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonché di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 1999 ( Comma così modificato dall'art. 31, l. 7 agosto 1997, n. 266. )

( omissis )